



Prot. n. 423/2023  
Roma, 14 marzo 2023

Al Direttore Generale delle ASL Roma 5  
e pc Dott. Luigi Dromedari  
Dott. Massimo Rughetti  
LORO SEDI

**Oggetto: formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.**

Egregio Direttore,

sono giunte a questa Commissione di Albo presso l'Ordine specifiche richieste riguardanti il tema in oggetto, da parte del Dott. Massimo Rughetti e del Dott. Luigi Dromedari, dipendenti della Sua Azienda, entrambi sono tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e risultano iscritti allo specifico Albo tenuto da questo Ente.

Il quesito rivolto concerne l'esenzione o meno, da parte dei lavoratori che hanno lo status di tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, dalla frequenza dei corsi previsti dall'articolo 37 del Decreto Legislativo n. 81/08 e dai relativi accordi stipulati in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Orbene, in considerazione del particolare rilievo della questione sottopostaci, i cui profili assumono importanza sia specifica, con riferimento al rapporto intercorrente tra i Professionisti nominati in esordio e Codesta Azienda, che generica, con riferimento all'incidenza sulle linee guida nazionali costituendo la fattispecie in esame un precedente inedito, si sottopone alla Sua attenzione il parere di seguito esteso.

#### **Premessa**

- È obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti, come disposto dall'articolo 37 comma 1 del Decreto in esame, assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
  - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;
  - l'inosservanza dell'obbligo è sanzionata penalmente dall'articolo 55 comma 5 lettera c).
- È obbligo dei lavoratori partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro come disposto dall'articolo 20, comma 1, lettera h);
  - l'inosservanza dell'obbligo è sanzionata penalmente dall'articolo 59, comma 1, lettera a).
- La finalità della formazione è definita dall'articolo 2, comma 1, che denomina «**formazione**» il **processo educativo** attraverso il quale **trasferire ai lavoratori** ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale **conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi**.
- L'articolo 32, comma 5, del D. Lgs. n. 81/08 afferma che: *“Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e*



*tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ... omissis..., sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.*

- La esplicitazione del percorso di studio dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro è stata chiarita nell'accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Dall'esame della norma risulta che il legislatore si sia premurato di individuare ulteriori titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:

- **laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4** di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009 (**Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione**);
- **laurea conseguita nella classe L/SNT 4** di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009 (**Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro**).
- Per la verità tale fattispecie è consolidata nel tempo da circa venti anni; infatti, era prevista in maniera più esplicita per i Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro nel D.Lgs. n. 195 del 23 giugno 2003, che introducendo l'articolo 8bis al Decreto Legislativo n. 626/94 a proposito dei requisiti professionali degli ASPP e RSPP al comma 6, inseriva tale esenzione per sole due fattispecie, tra le quali erano ricompresi i nostri Professionisti, e così stabiliva: “Coloro che sono in possesso di laurea triennale **di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro sono esonerati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 2”.**
- INTERPELLO N. 18/2013 del 20/12/2013 - Obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP. Sulla base dei contenuti formativi previsti dai differenti Accordi (Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 per RSPP e ASPP e Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 per lavoratori e datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione), la Commissione ritiene che la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP in conformità alle previsioni dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, **sia superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. La formazione degli RSPP e ASPP, anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell'accordo Stato-Regioni di cui sopra, garantisce sicuramente una formazione “adeguata e specifica”, come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti.** A ciò si aggiunge che fra compiti del RSPP, declinati nell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008, vi è quello di provvedere “all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale”. **Pertanto il docente, nominato RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione “sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”.**



- INTERPELLO N. 19/2016 del 25/10/2016 - Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso. Qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell'orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003. Inoltre il datore di lavoro non è tenuto all'aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall'art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, considerato l'obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell'allegato 3 dello stesso DM 388/2003.
- INTERPELLO N. 13/2015 del 29/12/2015 - Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori. Il medico competente si colloca quale soggetto attivo che, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 81/2008, *"collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. [...]"*. Dal punto di vista qualitativo e quantitativo della formazione, il medico competente, inoltre, partecipa alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e potrebbe essere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal DI 06/03/2013, docente dei suddetti corsi. Pertanto il medico competente è un soggetto sempre aggiornato in materia di salute e sicurezza. Alla luce di quanto sopra espresso, la Commissione ritiene che tale soggetto sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, tenuto conto che la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi sia tutelando la sicurezza personale. Le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico competente in relazione al ruolo rivestito nell'ambito dell'azienda nonché in relazione alla formazione specifica acquisita, ai sensi del citato art. 38, per lo svolgimento delle mansioni di medico competente.

#### Considerato che:

- secondo il Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 - Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1997, n. 61
  1. **È individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.**
  2. **Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria.**
  3. **Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:**
    - **a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze;**



- **b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;**
- **c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse;**
- **d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;**
- Dai manifesti degli studi delle università italiane vengono esplicitati tali obiettivi e si riporta a titolo di esempio quello dell'Università Sapienza di Roma: *"Il percorso formativo ha come obiettivo l'acquisizione delle competenze dello specifico profilo professionale Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, nell'ottenimento delle quali concorrono le conoscenze (sapere), l'attitudine e le abilità pratiche/applicative (saper fare). In relazione agli obiettivi specifici di formazione, l'attività formativa, prevalentemente organizzata in Insegnamenti specifici, Tirocinio Pratico Professionalizzante, Laboratori e seminari specialistici, garantisce una visione unitaria e, nel contempo, interdisciplinare degli obiettivi didattici stessi con l'approfondimento, altresì, di conoscenze derivanti dagli ambiti disciplinari caratterizzanti, anche quelli più specificamente professionalizzanti e degli ambiti disciplinari affini ed integrativi"*.
- Analogamente il manifesto degli studi dell'Università Tor Vergata di Roma prevede: *"I laureati possono applicare la propria formazione con ruoli di responsabilità nelle attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. Svolgono attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico-sanitari per attività soggette a controllo; istruiscono, determinano, contestano e notificano le irregolarità rilevate e formulano pareri nell'ambito delle loro competenze. Le funzioni specifiche di vigilanza e controllo, si applicano relativamente a: infortuni e malattie professionali; rispondenza di strutture e ambienti in relazione alle attività ad esse connesse e le condizioni di sicurezza degli impianti."*

## CONCLUSIONI

**Alla luce di tutte le precedenti premesse e considerazioni, giusta la richiesta di parere pervenuta, questo Ordine ritiene che il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro possa considerarsi esonerato dai corsi di formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i seguenti motivi:**

1. Le norme in commento esonerano i Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dalla formazione del corso per ASPP come previsto dall'articolo 32 comma 5 e dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 193 del 19-08-2016 – Allegato A punto 1 che cita espressamente i nostri corsi di laurea; in aggiunta l'INTERPELLO N. 18/2013 del 20/12/2013 esonera tutti gli ASPP e gli RSPP dalla formazione generale e specifica ai sensi dell'articolo 37. **La lettura in combinato disposto esonera quindi anche i Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro da tali percorsi.**
2. La formazione universitaria di base ha lo scopo di preparare il professionista che sia in grado di realizzare la valutazione dei rischi in ambienti di lavoro e sulla scorta di ciò proporre le azioni adeguate a gestire i rischi relativi. A ciò si aggiunga che il percorso formativo universitario è di 4500 ore di cui 1500 di tirocinio, quest'ultime svolte per la maggior parte proprio nei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e che i docenti e i tutor dei futuri tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro sono proprio i colleghi ai quali viene chiesto di sottoporsi alla formazione di cui all'oggetto. Lo specifico percorso formativo è di gran lunga superiore a quelli previsti dall'articolo 37 e dall'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 che abilita alla funzione di ASPP – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione e RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il quali sono previsti al massimo, non più di 100-120 ore di formazione. Dunque i



professionisti Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro hanno la preparazione, la formazione e le competenze necessarie per eseguire la diagnosi di salubrità degli ambienti di vita e di lavoro. Tanto li abilita a svolgere la funzione di consulente del Datore di Lavoro quale RSPP-ASPP e quindi ad assisterlo nella valutazione dei rischi, nella elaborazione delle procedure di prevenzione e protezione, nell'implementazione del sistema di salute e sicurezza piuttosto che nella progettazione e nello svolgimento delle azioni informative, e soprattutto formative, necessarie per tutti i soggetti dell'impresa. Il possedere le dette competenze rende i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, quali operatori di vigilanza e ispezione, il cardine del sistema pubblico dei controlli teso a garantire il rispetto delle norme e il ripristino delle condizioni di salute e sicurezza in tutti gli ambienti di vita e di lavoro nell'interesse più generale della collettività e della salute pubblica. Viepiù le norme qui esaminate, in particolare il D. Lgs. n. 758/1994, prevedono per essi l'attribuzione di funzioni speciali, con particolare riguardo ai ruoli di vigilanza associata a quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria loro assegnati. Si evidenzia che quest'ultima funzione è talmente centrale da riservare solo a questi professionisti la possibilità di impartire la prescrizione tecnica necessaria all'eliminazione della contravvenzione, sottraendola anche al potere discrezionale del pubblico ministero (vedi al riguardo l'articolo 22 del citato D. Lgs. n. 758/94). Ebbene, essendo in grado di giudicare i luoghi di lavoro che osservano, detti professionisti possiedono *per tabulas* il requisito che il legislatore ha previsto quando ha definito all'articolo 2 del D.Lgs. 81/08 la formazione come processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale le **conoscenze e le procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.**

3. In analogia con altri professionisti, come gli infermieri delle squadre di pronto soccorso e i medici competenti per i quali, riconoscendo i percorsi formativi di base e considerando in aggiunta che debbono svolgere il programma ECM – educazione continua in medicina - si giunge alla determinazione dell'esonero dalla formazione specifica prevista dall'articolo 37, si perviene a pari determinazione all'esito della valutazione del percorso formativo del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, tenuto in ogni caso al costante aggiornamento delle proprie capacità e dei propri apprendimenti in virtù dello specifico incarico ricoperto.

In definitiva, a nostro avviso, resta in capo al datore di lavoro dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, l'impegno di attuare **l'azione informativa** per mettere a conoscenza del singolo lavoratore in questione il modello organizzativo per la salute e sicurezza attuato nel caso concreto fornendogli i dati, i riferimenti necessari in merito al proprio RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dei componenti le squadre di emergenza e pronto soccorso dello specifico presidio in cui opera, dell'individuazione dei dirigenti, dei preposti e delle eventuali altre deleghe attuate nello specifico caso-struttura nel quale il singolo lavoratore è chiamato ad operare. Le modalità di attuazione di tale dovere sono rimesse alle scelte del datore di lavoro.

L'occasione è gradita per formulare gli auguri di buon lavoro a lei e tutti i suoi collaboratori, restando a disposizione per eventuali chiarimenti e cooperazioni nello spirito della leale collaborazione tra le articolazioni della pubblica amministrazione.

Roma 13 marzo 2023

Il presidente della Commissione di Albo  
dei Tecnici della Prevenzione  
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro  
Dott. Vincenzo Di Nucci

Il presidente  
dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Roma e provincia